

Norme & Tributi

Fondi esteri

Plusvalenze esenti per cessioni di Oic immobiliari italiani - p.30

Cassazione

Cospito, va trattenuta la posta anonima per il detenuto al 41-bis



UN INDIZIO DI PERICOLOSITÀ
L'assenza della firma del mittente è un indizio di pericolosità che giustifica la mancata consegna. Il giudice deve tuttavia poi verificare in concreto il contenuto.
www.ilssole24ore.com

24 ORE PROFESSIONALE

Scegli il TOP.

Innovativo, completo, intelligente. Il sistema informativo per professionisti del fisco, in due versioni.

Top24 Fisco

Investimenti ecosostenibili al setaccio dei criteri europei

Ambiente

Da gennaio operative le regole per migliorare le prestazioni delle imprese

Il raggiungimento degli obiettivi semplificherà l'accesso al credito

Paola Fisco

Dal 1° gennaio scattano i nuovi criteri di vaglio tecnico grazie a quali si individuano le condizioni che consentono di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento e quindi di considerare "sostenibile" un'attività economica in base alle regole sulla tassonomia (Regolamento Ue 2020/852). Da quella data diventa, infatti, operativa la relativa attuazione operata dal Regolamento delegato 2023/2486.

Si ricorda che il Regolamento 2020/852/Ue ha istituito il primo quadro regolatorio che favorisce gli investimenti ecosostenibili affinché le attività economiche e gli investimenti siano valutati dal punto di vista dell'ecosostenibilità. A tal fine, ha affidato alla Commissione europea il compito di adottare i successivi regolamenti delegati sui criteri di vaglio tecnico per determinare se una determinata attività contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi di sostenibilità della Ue. Le attività sono indicate dall'altro Regolamento delegato 2021/2139.

Invece, i criteri di cui al nuovo Regolamento 2023/2486 sono utilissimi per le imprese perché le aiuta a migliorare le proprie prestazioni per potersi considerare sostenibili e, come tali, avere

anche un migliore accesso al credito. La finanza sostenibile risponde alla sfida lanciata dagli effetti dei cambiamenti climatici e dei gravi rischi che ne derivano per l'economia e il sistema finanziario. La crescente consapevolezza ha intensificato l'interesse per i temi ambientali, i quali, insieme ai profili sociali e di gestione (Esg - environmental, social and governance) di imprese e istituzioni, possono influire sullo sviluppo sostenibile dell'economia e sulla stabilità del sistema finanziario.

Gli allegati al Regolamento 2023/2486 indicano i criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare la sostenibilità di un'impresa in ordine ai seguenti obiettivi ambientali: uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine (allegato I); transizione verso un'economia circolare (allegato II); prevenzione e riduzione dell'inquinamento (allegato III); protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (allegato IV). Il criterio trasversale che sottende a tutti i settori è quello di cui all'articolo 17 del Regolamento 2020/852: la mancanza di danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (noto con l'acronimo Dnsh - Do no significant harm) che, tra l'altro, rappresenta il non vallicane canone per accedere ai fondi del Pnrr.

Ad esempio, i criteri di vaglio tecnico per considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare e che, quindi, è sostenibile, sono suddivisi in 5 capitoli: attività manifatturiere (fabbricazione di imballaggi in plastica e di Aee - Apparecchiature elettriche ed elettroniche); fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione (tra cui

Criteri tecnici suddivisi in cinque capitoli sulla base delle attività svolte

APPUNTAMENTO IL 1° FEBBRAIO

Dichiarazioni, riforma fiscale, bilanci: tutti i chiarimenti a Telefisco

Dichiarazioni e riforma fiscale, Iva e bilanci. **Telefisco 2024** fornirà chiarimenti su tutte le novità dell'anno prossimo. La trentatreesima edizione dell'evento gratuito del Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, che si svolgerà il **1° febbraio** dalle 9 alle 18,30, sarà l'occasione per analizzare gli aspetti più rilevanti delle novità 2024. L'appuntamento potrà essere seguito attraverso **due formule**: la versione gratuita di **Telefisco Base** e la versione a pagamento di **Telefisco Plus**, ricca di opportunità aggiuntive.

L'evento si svolgerà in streaming con la possibilità di partecipare a distanza oppure recandosi nelle sedi che potranno essere attivate sul territorio da Ordini, associazioni o ban-

che. **Telefisco Base** darà diritto a seguire gratuitamente in diretta i lavori e a ricevere crediti formativi e, in più, consentirà di inviare quesiti al Forum dell'Esperto risponde. **Telefisco Plus**, consentirà di assistere, previa registrazione, ai lavori in diretta, ma di seguire il convegno anche in differita, ricevendo i crediti e gestendo al meglio il proprio tempo. A questo si aggiunge un webinar di approfondimento, il 7 febbraio (tre ore e tre crediti) e il 14 febbraio (un'ora e un credito). In aggiunta, l'accesso gratuito a **Nt + Fisco dal 1° al 29 febbraio 2024**. Fino al 31 dicembre il prezzo resterà bloccato a 34,99 euro.

Per info: telefisco.ilssole24ore.com



TELEFISCO 2024. DA MERCOLEDÌ 27 SONDAGGIO LINKEDIN SU CONCORDATO E BENEFICI. La marcia di avvicinamento a **Telefisco 2024** offre un'altra opportunità: quella di dire la propria su alcuni temi caldi del momento. Da mercoledì 27, per esempio, accendendo alla pagina LinkedIn del Sole 24 Ore, si potrà dare la propria parere sull'efficacia delle misure premiali per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Tema che poi ritornerà negli approfondimenti di **Telefisco 2024**.

L'intermediario iscrive la commissione

Contabilità

Dall'Oic i chiarimenti sull'applicazione anticipata del principio 34

Franco Roscini Vitali

L'Organismo italiano di contabilità (Oic) con il comunicato relativo alla riunione del consiglio di amministrazione del 18 dicembre ha annunciato che è stato approvato, senza modifiche, il chiarimento già pubblicato in bozza relativo alla possibilità di applicare anticipatamente nei bilanci 2023 i criteri, previsti dai paragrafi A.5 - A.7 dell'Oic 34, per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto terzi.

L'Oic, dopo aver precisato che in linea generale non è prevista l'adozione anticipata al 2023 dell'Oic 34, rammenta che il problema della rilevanza dei ricavi da parte dei soggetti che operano in qualità di intermediari è stato affrontato nella newsletter del settembre 2017 nella quale si dava rilevanza al principio del trasferimento dei rischi e benefici presente nell'Oic

34 per la rilevazione dei ricavi e nell'Oic 13 per la rilevazione dei rimanenti di magazzino.

Nel caso oggetto del quesito, quando la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo di acquisto della materia prima: iscrive, invece, le commissioni spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestat.

La società deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrive la commissione spettante, rappresentata dal ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene stesso. La risposta, seppure sintetica, conferma che gran parte delle regole contenute nell'Oic 34 non costituiscono una novità assoluta e che il nuovo principio ha il pregio di riassumere e coordinare alcune regole sinora contenute in diversi documenti.

In sostanza, nei casi in cui l'Oic 34 contiene disposizioni già regolamentate in altri principi queste possono essere applicate anche nei bilanci precedenti al 2024.

Come rilevato dall'Assonime nella circolare 30/2023, le parti del princi-

pio che specificano e circoscrivono la valenza applicativa di principi generali preesistenti devono considerarsi già applicabili, seppure in via facoltativa, perché il principio non fa che meglio specificare o definire istituti già presenti nell'ordinamento.

Per l'Associazione, considerazioni simili riguardano fattispecie che prima non erano normate e che ora, con l'Oic 34, trovano soluzioni tecniche ben codificate. In questi casi l'aggiornamento delle precedenti politiche contabili che anticipi l'entrata in vigore del principio è coerente con quanto disposto dall'Oic 20 sui cambiamenti di politiche contabili.

L'Oic informa che è stato avviato il processo di richiesta di parere alle autorità, ai sensi dello Statuto, in vista del definitivo recepimento. È stato poi aggiornato l'Interpretativo 11 del decreto legge 73/2022 (legge 122/2022) relativo alla possibilità di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al valore d'iscrizione nell'ultimo bilancio approvato.

L'Organismo assume il ruolo di facilitatore per le imprese che hanno quesiti sulla sostenibilità

La disposizione consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere duravole.

Il decreto del Mef del 14 settembre 2023 ha riproposto per il 2023 la norma in oggetto (relativa ai bilanci 2022): anche per l'aggiornamento dell'Interpretativo 11 è stato avviato il processo di richiesta di parere alle Autorità.

In fine, l'Oic informa che ha deciso di svolgere il ruolo di "facilitatore" nei confronti delle società che intendono chiedere chiarimenti per l'applicazione dei nuovi principi in materia di sostenibilità; potranno rivolgersi allo staff dell'Oic per inoltrare le istanze all'Efrag.

Infatti, l'Efrag ha avviato l'iniziativa «Q&A ESRs platform» per raccogliere le problematiche applicative dagli operatori e fornire una risposta. Si tratta, soprattutto nella fase di prima applicazione, di un compito che richiederà un notevole impegno da parte delle società interessate considerata la complessità degli adempimenti richiesti e le incertezze esistenti.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Procura Ue, il controllo delle misure in altri Stati va limitato all'esecuzione

Dalla Corte di giustizia Ue prima sentenza (causa C-281/22) sull'interpretazione del regolamento Ue 2017/1939 sull'istituzione della Procura europea antifrode (Eppo). Il primo giudice di rinvio in questa materia è stata la Corte d'appello di Vienna che ha chiesto alla Corte Ue di interpretare gli articoli 31 e 32 del regolamento disciplinanti, da una lato, le misure investigative disposte da un procuratore europeo delegato (Ped) di uno Stato membro (Sm) titolare dell'indagine penale ma che devono essere eseguite in un altro Sm da un altro Ped «incaricato di prestare assistenza», nonché, dall'altro, il controllo del Gip dell'uno e dell'altro Stato membro su tali stesse misure investigative.

La questione ha tratto origine da un'indagine condotta da un Ped di Monaco di Baviera sulle importazioni di biodiesel in Germania e Austria. L'importatrice avrebbe eluso il pagamento dei dazi doganali. Il Ped tedesco ha quindi ordinato una perquisizione, con sequestro di documenti, nei locali della società austriaca destinataria del biodiesel e del suo amministratore.

Tale ordine era stato convalidato dal Gip di Monaco sulla base degli indizi di reato presentati dal Ped «incaricato del caso». Il Ped austriaco «incaricato di prestare assistenza» ha poi disposto la perquisizione dei locali della società e del suo amministratore e ne ha chiesto la convalida al Gip, che l'ha accordata. Gli imputati hanno contestato la convalida alla Corte d'appello di Vienna sostenendo la mancanza di sufficienti indizi e dei requisiti di proporzionalità e di necessità delle misure.

La Corte d'appello austriaca ha posto alla Corte Ue il seguente quesito: qualora la legislazione dello Stato del Ped «incaricato di prestare assistenza» imponga l'autorizzazione del giudice per una misura investigativa richiesta dal Ped di un altro Stato membro titolare dell'indagine penale, tale giudice è tenuto a esaminare tutti i requisiti sostanziali inerenti alla misura investigativa quali gli indizi di reato, il grado di responsabilità degli imputati e la proporzionalità e necessità della misura investigativa? Problema tanto più complesso come nella causa in questione in cui l'ammissibilità dell'ordine di perquisizione aveva già formato oggetto di un controllo giurisdizionale nello Sm del Ped titolare dell'indagine.

La risposta della Corte Ue è stata chiarissima: il controllo del giudice dello Stato membro in cui la misura dev'essere eseguita dev'essere strettamente limitato alle modalità di esecuzione della misura stessa, a esclusione di qualsiasi riesame dei presupposti sostanziali che nello Sm del Ped titolare dell'indagine avevano giustificato l'adozione della misura e la sua convalida da parte del Gip di quello stesso Stato. Per arrivare a questa conclusione i giudici europei hanno ricordato che nell'ambito del mandato d'arresto europeo (decisione Ue 2002/584) e dell'ordine europeo di indagine penale (direttiva 2014/41), l'autorità di esecuzione atti non può controllare il rispetto, da parte dell'autorità giudiziaria che ha emanato tali atti, dei motivi di giustificazione degli stessi e questo, in applicazione del principio fondamentale della fiducia reciproca che è alla base della cooperazione giudiziaria all'interno dell'Ue. Ammettere che il Gip del Ped «incaricato di prestare assistenza» possa riesaminare la giustificazione sostanziale della misura investigativa avrebbe come risultato che la collaborazione fra Ped appartenenti alla stessa Procura europea risulterebbe «meno efficace» della collaborazione fra Pm di Stati membri diversi. Infatti per verificare i presupposti sostanziali della misura investigativa il Gip dello Sm di esecuzione dovrebbe farsi rasmennere e riesaminare l'intero fascicolo principale dell'indagine, che per di più nella quasi totalità dei casi dovrebbe essere tradotto da una lingua all'altra dell'Ue, con buona pace della rapidità dell'indagine medesima.

La Corte di giustizia ha tuttavia subordinato questa chiara divisione di responsabilità fra Gip dei due (o più) Sm coinvolti in indagini transfrontaliere a una condizione: qualora la misura investigativa comporti una «grave ingerenza» in un diritto fondamentale, la legislazione dello Sm del Ped titolare dell'indagine deve prevedere un controllo giurisdizionale preventivo sulla misura investigativa disposta dal Ped al fine di assicurarne «la legalità e la necessità».

La sentenza C-281/22, che ha accolto in pieno le tesi della Procura europea, della Commissione Ue e dell'Avvocato generale, faciliterà sensibilmente le indagini sui reati legati agli interessi finanziari dell'Ue, fra i quali un'importanza crescente stanno assumendo, per quanto riguarda l'Italia, le appropriazioni indebite di fondi del Pnrr.

— Enrico Traversa